

ADACTA RISPONDE



Adacta Risponde

Srl: come scegliere tra Collegio

Sindacale, Sindaco unico e revisore?

La nostra Srl si trova quest'anno a dover affrontare l'obbligo di nominare il soggetto a cui attribuire la funzione di Sindaco e/o di Revisore. Con la riforma delle società del 2003, il legislatore ha previsto per le Srl un sistema di controllo particolare. I soci ...

Adacta Risponde



Srl: come scegliere tra Collegio Sindacale, Sindaco unico e revisore?

DI PAOLO SGREVA

La nostra Srl si trova quest'anno a dover affrontare l'obbligo di nominare il soggetto a cui attribuire la funzione di Sindaco e/o di Revisore. Con la riforma delle società del 2003, il legislatore ha previsto per le Srl un sistema di controllo particolare. I soci della nostra Srl sono chiamati quindi a tal fine ad affidarsi alternativamente a un organo di controllo (sindaco o collegio sindacale), a un revisore, a due soggetti separati (organo di controllo e revisore): su che basi possiamo fondare la nostra scelta?

Ricordiamo che l'art. 2477 c.c. prevede l'obbligo di dotarsi dell'organo di controllo o del revisore a) nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, b) se la stessa ne controlla un'altra obbligata alla revisione legale dei conti, c) ove essa superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: totale attivo 4.400.000,00€, ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.800.000,00€, 50 dipendenti mediamente occupati durante l'esercizio. L'articolo è ispirato al principio della centralità dei rapporti contrattuali tra i soci in virtù del quale nel regolare l'organizzazione interna della società, la fonte contrattuale (statuto) è fortemente valorizzata rispetto a quella legale. In pratica sarà possibile affidarsi alternativamente ad un organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale), a un revisore, a due soggetti separati (organo di controllo e revisore). La disciplina riprende quella delle spa per gli aspetti funzionali e pertanto:

- Il sindaco unico, così come il collegio sindacale, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento (attività di vigilanza). In assenza del revisore, al sindaco unico o al collegio è altresì attribuita la revisione legale.
- Il revisore esprime un giudizio sul bilancio di esercizio e verifica la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili (revisione legale).

La scelta del soggetto al quale affidare il controllo determina anche la possibilità da parte dei soci di scegliere il sistema dei controlli cui assoggettare la società: attività di vigilanza e revisione legale in capo a un organo collegiale o monocratico, solo attività di revisione legale, attività di vigilanza in capo a un soggetto e revisione legale in capo ad altro soggetto. Si ritiene che, ai fini della scelta, un ruolo

importante debbano ricoprire la natura dell'attività e le dimensioni della società tenuto conto dell'interesse dei soci e dei terzi in generale verso una società dotata di un assetto organizzativo adeguato, e quindi di un correlato organo di vigilanza. In caso di srl di dimensioni rilevanti, al sindaco unico potrebbe gravare una sovrabbondanza di compiti tanto più se investito della revisione legale e, d'altro canto, ove quest'ultima fosse invece attribuita ad un revisore, si rischia di vanificare l'obiettivo di comprimere i costi del controllo. La scelta di dotarsi unicamente del revisore appare critica soprattutto nelle srl di dimensioni paragonabili a quelle della spa, dotate di collegio sindacale. Si ribadisce pertanto la necessità che la scelta in esame debba essere orientata sulla base delle dimensioni e della complessità aziendale, così da ottenere un adeguato sistema di controllo societario.

p.sgreva@adacta.it

Domenica 21 Giugno 2015

© RIPRODUZIONE RISERVATA